

C

Legge federale

Disegno

concernente il trasferimento di capitali del Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno a favore dell'assicurazione per l'invalidità

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4 e 112 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000¹,

decreta:

Art. 1 Trasferimento di capitali

Dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno di cui all'articolo 28 della legge federale del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile sono trasferiti 1500 milioni di franchi al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cui all'articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti a favore del conto dell'assicurazione per l'invalidità (art. 79 della Legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità).

Art. 2 Data del trasferimento di capitali

Il trasferimento di capitali di cui all'articolo 1 è effettuato il 1° gennaio 2003.

Art. 3 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto fino al 30 giugno 2003.

1977

1 FF 2000 1651

2 RS 834.1

3 RS 831.10

4 RS 831.20